

NORMATIVA

CORONAVIRUS

7 aprile 2020

Circolare ministeriale per la gestione emergenziale dei rifiuti e misure temporanee per AIA e AUA

In breve

Il Ministero dell'Ambiente ha diramato una circolare con indicazioni per le Regioni per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti temporalmente circoscritte alla durata dell'emergenza Coronavirus. Inoltre, alcune Regioni hanno approvato delle misure temporanee volte a semplificare alcuni adempimenti in capo ai gestori delle installazioni AIA e AUA, con il rinvio o la sospensione di termini temporali.

TES/ASI 125/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2), Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#). Nello stesso box sono disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

Circolare del Ministero dell'Ambiente sulla gestione dei rifiuti per l'emergenza Covid-19

Allo scopo di superare il momento di forte criticità del sistema di gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza Coronavirus ed evitare eventuali sovraccarichi, il Capo Dipartimento del Ministero dell'Ambiente ha diramato una Circolare (Allegato 1) indirizzata a Regioni, Province, Comuni e ISPRA, che prevede indicazioni per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sui territori regionali.

Le Regioni che scelgono di adottare delle **ordinanze regionali contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191, del D.lgs. n. 152 del 2006**, potrebbero implementare i **regimi straordinari suggeriti** in Circolare, temporalmente circoscritti alla durata dell'emergenza.

In particolare, la Circolare fornisce indicazioni in merito a:

1. Capacità di stoccaggio impianti

Le ordinanze potrebbero consentire la modifica delle autorizzazioni⁽¹⁾ con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), al fine di **aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio e quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50% e rimanendo nei limiti di una modifica non sostanziale**. È possibile disporre anche per le autorizzazioni semplificate⁽²⁾, ma restano comunque ferme le “quantità massime”⁽³⁾.

2. Deposito temporaneo dei rifiuti

Le ordinanze potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un **quantitativo massimo doppio** di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

3. Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali

Le ordinanze potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una **durata doppia** di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del Decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%.

4. Impianti di incenerimento

Gli impianti di incenerimento potrebbero essere autorizzati a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati.

5. Smaltimento in discarica

Le ordinanze potrebbero prefigurare la modifica temporanea dell’autorizzazione per consentire il conferimento in discarica di rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, anche provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Alcune Regioni hanno già adottato dette ordinanze (elenco aggiornato al 6 aprile 2020 - Allegati da 2 a 4):

- Lombardia: Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 520 del 1 aprile 2020;
- Lazio: Ordinanza del presidente n. Z00022 del 1 aprile 2020;
- Friuli Venezia Giulia: Ordinanza del Presidente n. 1 del 31 marzo 2020.

Provvedimenti regionali già implementati in merito ad AIA e AUA

A seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per fare fronte all'emergenza Coronavirus, alcune Regioni hanno approvato misure temporanee volte a semplificare alcuni adempimenti in capo ai gestori delle installazioni AIA, AUA e autorizzazioni generali, con il rinvio o la sospensione di termini temporali. Nella tabella sottostante sono riportate alcune disposizioni, aggiornate al 6 aprile 2020; si rimanda al testo completo per ulteriori specifiche e dettagli (Allegati da 5 a 13).




Regione e provvedimento	Disposizioni
Emilia-Romagna Delibera n. 211 del 16 marzo 2020	Termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni per la realizzazione degli adempimenti (AIA e AUA): <ul style="list-style-type: none">- 60 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli);- 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;- 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani; Sono indicate le modalità di comunicazione al settore regionale competente dell'impossibilità del rispetto dei

	termini.
Lazio Determinazione 22 marzo 2020, n. G03103 Determinazione 22 marzo 2020, n. G03098	Termine comunicazione dei dati sui controlli alle emissioni: 31 ottobre 2020 Sospensione adempimenti sui controlli delle emissioni: Fino al 30 aprile 2020 (AIA) Altre comunicazioni e prescrizioni Fino al 15 aprile 2020: Sospensione delle prescrizioni imposte al Gestore con i provvedimenti A.I.A. di esclusiva competenza regionale che implicano il ricorso a personale esterno (società specializzate/laboratori) alle installazioni o che comunque sono in contrasto con le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Liguria Decreto Presidente di Regione n. 7/2020	Termine comunicazione dei dati sui controlli alle emissioni: 30 settembre 2020 Sospensione adempimenti sui controlli delle emissioni: Fino al 30 aprile 2020 (AIA e AUA) Altre comunicazioni e prescrizioni 30 settembre 2020: Termine per la trasmissione di altre comunicazioni previste dai provvedimenti di AUA e autorizzazioni in via generale e la cui scadenza è compresa nel periodo 23 febbraio – 30 luglio; Ulteriori scadenze derivanti da prescrizioni contenute nelle AIA o nelle AUA che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento, l'attivazione di impianti e tecnologie, con particolare riferimento a quelle attività che implicano il ricorso a personale esterno la cui scadenza ricade nel periodo 23 febbraio – 30 luglio
Lombardia Decreto dirigenziale Lombardia 17 marzo 2020, n. 3430	Termine comunicazione dei dati sui controlli alle emissioni: 31 ottobre 2020 Sospensione adempimenti sui controlli delle emissioni: fino al 30 aprile 2020 (AIA) Altre comunicazioni e prescrizioni Fino al 31 ottobre 2020: Sospensione dell'obbligo di compilazione dell'applicativo di Regione Lombardia 'Modulistica IPPC on line' in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.
Piemonte Determina dirigenziale 25 marzo 2020, n. 109	Sospensione adempimenti sui controlli delle emissioni: Proroga fino al 30 giugno 2020 per gli adempimenti relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020, previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006; Altre comunicazioni e prescrizioni Proroga fino al 30 giugno 2020 dei termini per la presentazione dei "modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi", previsti dalle autorizzazioni di carattere generale.
Toscana Delibera n. 434 del 30 marzo 2020	Termini temporali massimi per l'attuazione di diversi adempimenti a decorrere dalla data di cessazione dell'efficacia delle limitazioni: <ul style="list-style-type: none"> - 60 gg in caso di fermo impianto; - 45 gg in caso di impianto a regime ridotto (60 gg nel caso di presentazione di documentazione); - 30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio;

	<p>Sono indicate le modalità di comunicazione al settore regionale competente dell'impossibilità del rispetto dei termini.</p>
<p>Umbria Determinazione dirigenziale n. 2578 del 23 marzo 2020</p>	<p>Termine comunicazione dei dati sui controlli alle emissioni: 30 maggio 2020</p> <p>Sospensione adempimenti sui controlli delle emissioni: Fino al 30 maggio 2020 (AIA e AUA), esclusi se presenti sistemi di monitoraggio in continuo e quelli effettuati con personale interno.</p> <p>Altre comunicazioni e prescrizioni 30 maggio 2020: Termine per la presentazione della relazione di cui al d.lgs. n.36/2003, art.10 comma 2 let.1;</p> <p>Termini differiti per la restituzione della scheda informativa della corrispondenza alle BAT conclusion di cui alla decisione (UE) 2018/1147: 30 maggio 2020 per il riesame per attività principali, 30 giugno 2020 per le attività secondaria.</p>
<p>Veneto Nota n.1417481 del 1 aprile 2020 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della regione del Veneto</p>	<p>Per gli impianti per i quali è stata disposta la temporanea sospensione col DPCM 22 marzo 2020 tale sospensione si riverbera automaticamente su tutti i controlli e monitoraggi, fatta salva la necessità per il gestore di provvedere alla messa in sicurezza.</p> <p>Per gli impianti per i quali è stata disposta la prosecuzione dell'attività, è prevista, a certe condizioni, la comunicazione all'Autorità Competente dell'oggettiva impossibilità di porre in essere quanto previsto nelle AIA. Termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione delle circostanze legate all'emergenza COVID-19 per il rispetto degli adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 giorni nel caso di piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali; - 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati;

Allegati

	1. Circolare Ministero Ambiente n. 22276 del 30 marzo 2020
	2. Lombardia. Ordinanza 1 aprile 2020 n. 520
	3. Lazio. Ordinanza 1 aprile 2020 n. Z00022
	4. Friuli. Ordinanza 31 marzo 2020 n. 1
	5. Emilia-Romagna. Delibera 16 marzo 2020 n. 211
	6. Lazio. Determinazione 22 marzo 2020 n. G03098
	7. Lazio. Determinazione 22 marzo 2020 n. G03103
	8. Liguria. Decreto 7-2020
	9. Lombardia. Dds 17 marzo 2020 n. 3430
	10. Piemonte. Dda 25 marzo 2020 n. 109

	<u>11. Toscana. Delibera 30 marzo 2020 n. 434</u>
	<u>12. Umbria. Determinazione 23 marzo 2020 n. 2578</u>
	<u>13. Veneto. Nota 1 aprile 2020 n. 1417481</u>

Note

- (1) Rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto.
- (2) Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06.
- (3) Le "quantità massime" sono fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), DM n. 161 del 12 giugno 2002 e DM n. 269 del 17 novembre 2005.